



Comune di Sorbolo Mezzani



Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)
C.F./P.IVA: 02888920341

COPIA

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 10-01-2019

OGGETTO: ALIENAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA A MENSA, SITA IN SORBOLO, BOGOLESE, VIA CADUTI DEL LAVORO, 1 - CENSITA AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI SORBOLO AL FG. 37, PART. 172. CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI CERTIFICATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA. AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

PREMESSO che:

- con legge regionale 5 dicembre 2018, n. 18, rubricata Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella Provincia di Parma, pubblicata in data 05.12.2018 sul Bollettino della Regione Emilia Romagna n. 380, è stato istituito, con decorrenza 01.01.2019, il nuovo Comune di Sorbolo Mezzani, nato dalla fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, della predetta legge regionale 18/2018, il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996;
- a tal proposito, con delibere assunte dai rispettivi Consigli Comunali n. 40 del 29 novembre 2018 e n. 34 del 29 novembre 2018, recepite dalla delibera del Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense n. 57 del 30 novembre 2018, i Comuni di Sorbolo e Mezzani hanno provveduto a revocare, con decorrenza 01.01.2019, il trasferimento all'Unione Bassa Est Parmense delle funzioni fondamentali (*art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni*) esercitate solo per gli stessi due Comuni di Sorbolo e Mezzani, compresa quella relativa all'*organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo*, al cui interno figura la **gestione dei beni demaniali e patrimoniali**, la quale pertanto dal 1° gennaio 2019 rientra nella competenza del neo istituito Comune di Sorbolo Mezzani, retto con medesima decorrenza da un Commissario Prefettizio, per la provvisoria gestione del nuovo Comune, fino all'insediamento, a seguito delle elezioni, degli Organi ordinari;

VISTO lo Statuto del Comune di Sorbolo, che, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino all'approvazione del nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell'art. 1, comma 124, lett. c), della legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell'art. 147 TUEL, rispettivamente dal Comuni di Sorbolo con Del. di C.C. n. 10 del 11/02/2013 e di Mezzani con Del. di C.C. n. 8 del 24/01/2013, applicabili ai sensi della medesima norma;

VISTO il decreto prot. n. 58883 del 19/12/2018, con il quale il Prefetto della Provincia di Parma ha nominato il Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria del nuovo Comune di Sorbolo Mezzani a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni, degli organi ordinari, conferendo allo stesso i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;

VISTO il decreto commissariale n. 15 del 3 gennaio 2019 con cui il sottoscritto è stato temporaneamente nominato responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico dal 1° al 31 gennaio 2019 e comunque fino all'adozione del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTA la delibera del Consiglio del Comune di Sorbolo n. 53 del 23/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

VISTA la delibera del Consiglio del Comune di Mezzani n. 42 del 19/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che i termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTA la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio disposta dal decreto ministeriale del 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2018 n. 292);

PRESO ATTO, quindi, che dal 01/01/2019 l'ente Comune di Sorbolo Mezzani è in esercizio provvisorio ai sensi dell'art 163 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, il quale, al comma 4, prevede che, ai fini della definizione delle disponibilità finanziarie devono essere presi in considerazione “gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente”;

PRESO ATTO, quindi, per l'esercizio finanziario 2019, di dover considerare gli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018/2020, aggiornato con le ultime deliberazioni approvate nel corso del 2018, dei due enti (Comune di Sorbolo e Comune di Mezzani), sommando le relative somme stanziare;

PRESO ATTO di dover prendere in considerazione i residui presunti e provvisori al 31/12/2018 del Comune di Sorbolo e del Comune di Mezzani, sommandoli algebricamente per predisporre l'elenco dei residui presunti al 01/01/2019, per il successivo inoltro al Tesoriere ai sensi del citato art. 163, comma 4, del D.lgs. 267/2000, insieme alla somma degli stanziamenti di competenza esercizio 2019 determinati secondo quanto esposto al punto precedente;

VISTO il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2018/2020 del Comune di Sorbolo approvato con delibera di Giunta n. 5 del 18/01/2018;

VISTO il PEG 2018/2020 del Comune di Mezzani approvato con delibera di Giunta n. 4 del 23/01/2018;

PRESO ATTO che, con riferimento al PEG in esercizio provvisorio, la gestione avviene facendo riferimento agli stanziamenti del secondo anno (2019) indicati nel PEG 2018/2020, sommando algebricamente gli stanziamenti dei due PEG approvati dai due Comuni;

CHE tale strumento può subire delle modificazioni, sempre compensative, tra macroaggregati dello stesso programma o tra capitoli dello stesso macroaggregato, per quanto attiene alle spese e tra categorie della stessa tipologia o tra capitoli della stessa categoria, per le entrate;

DATO ATTO che l'amministrazione Comunale di Sorbolo ha deciso, a suo tempo, di procedere all'alienazione di una unità immobiliare costituita da edificio ad uso mensa interaziendale con annesso centro di produzione pasti da asporto, di mq. 1.150 circa di superficie coperta, individuato al Catasto Fabbricati di Sorbolo con il mapp. 172 sub. 1 del Fg. 37, unitamente ad area di pertinenza per un totale di mq 7.080, siti in Bogolese, Via Caduti del Lavoro n. 1;

VISTA, a tal proposito, la Deliberazione di Consiglio Comunale di Sorbolo n. 49 del 23.12.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni comunali per il triennio 2018-2020, nel quale figura l'immobile dianzi indicato;

VISTA la determinazione del Comune di Sorbolo n. 290 del 27/11/2018, esecutiva, avente ad oggetto: "Alienazione unità immobiliare destinata a mensa, sita a Bogolese, via Caduti del Lavoro, 1 - censita al catasto fabbricati del Comune di Sorbolo al fg. 37, part. 172. Affidamento incarico per frazionamenti e DOCFA";

VISTA la determinazione del Comune di Sorbolo n. 293 del 30/11/2018, esecutiva, avente ad oggetto: "Procedura aperta per alienazione di immobile di proprietà comunale. Approvazione bando d'asta pubblica";

VISTO l'avviso ad oggetto: "Procedura aperta per l'alienazione dell'immobile di proprietà del comune di Sorbolo, sito in Sorbolo (PR), via Caduti del lavoro n. 1, destinato a mensa interaziendale" pubblicato all'Albo Pretorio e sul profilo di committente, dal 30.11.2018 all'11.12.2018;

VISTO l'avviso ad oggetto: "Procedura aperta per l'alienazione dell'immobile di proprietà del Comune di Sorbolo, sito in Sorbolo (PR) via Caduti del Lavoro 1, destinato a mensa interaziendale. Rettifica bando di gara" pubblicato dal 03.12.2018 al 18.12.2018;

VISTA la determinazione del Comune di Sorbolo n. 307 del 11/12/2018 avente ad oggetto: "Procedura aperta per alienazione di immobile di proprietà comunale. Nomina commissione";

VISTO il verbale di asta pubblica del giorno 12/12/2018, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che:

- a) entro il termine di scadenza del bando in argomento, fissato per le ore 13.00 del giorno 11.12.2018, è pervenuta un'unica domanda di partecipazione, prodotta da CAMST Soc. Coop. a r.l., con sede in via Tosarelli nr. 318 – 40055 Fraz. Villanova di Castenaso (BO), acquisita al protocollo nr. 6610 dell'11/12/2018, ore 9.32;
- b) che l'offerta formulata da CAMST Soc. Coop. a r.l., in aumento sulla base d'asta fissata in € 806.625,38, ascende ad € 901.000,00;

VISTE inoltre:

- le dichiarazioni prodotte da CAMST Soc. Coop. a r.l., a corredo della domanda di partecipazione al

bando d'asta pubblica;

- la polizza fideiussoria 1/767/96/164607559 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni, per € 80.662,54, corrispondente al 10% dell'importo a base d'asta, come previsto dall'art. 5 del bando di asta pubblica in parola;

VISTA la determinazione del Comune di Sorbolo n. 309 del 12/12/2018 con cui tra l'altro si è disposto di:

- di approvare l'allegato processo verbale di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile di proprietà del Comune di Sorbolo (PR) sito in Sorbolo, via Caduti del Lavoro 1, destinato a mensa interaziendale, di mq. 1.150 circa di superficie coperta, censito al catasto fabbricati del Comune di Sorbolo al Fg. 37, mapp. 172, sub 1, categoria D/8, unitamente ad area di pertinenza di mq. 7080;
- di dare atto che l'offerta formulata da CAMST Soc. Coop. a r.l., in aumento di € 94.374,62 sulla base d'asta fissata in € 806.625,38, ascende ad € 901.000,00 (novecentounomila/00);
- di aggiudicare alle condizioni prescritte nella documentazione di gara, l'alienazione dell'immobile di proprietà comunale, come individuato al punto 1 del dispositivo del presente atto, alla società CAMST Soc. Coop. a R.L., con sede in via Tosarelli nr. 318 – 40055 Fraz. Villanova di Castenaso (BO);

ATTESO CHE, in base al comma 3 bis dell'art. 3-bis della Legge n. 90 del 03.08.2013, che ha modificato il decreto legge n. 63 del 04.06.2013, l'attestato di certificazione energetica deve essere allegato ai nuovi contratti di compravendita trasferimento a titolo oneroso (ROGITO), pena la nullità degli stessi contratti;

RILEVATO quindi che si rende necessario provvedere al conferimento di un incarico professionale ad un soggetto esperto, in possesso di comprovata specializzazione per le prestazioni da prodursi;

DATO ATTO CHE l'oggetto della prestazione da eseguirsi da professionista esperto:

- corrisponde alle competenze istituzionali attribuite al Comune dal vigente ordinamento giuridico e segnatamente dalle disposizioni in materia di patrimonio;
- è coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente, in quanto consente di adempiere alle disposizioni di legge riguardo agli adempimenti in materia di certificazione energetica;

CHE per l'espletamento di queste prestazioni, oltre a professionalità ed a specifica esperienza occorre l'impiego di specifiche attrezzature e strumentazioni il cui costo e la complessità d'uso ne rendono non conveniente l'acquisto, considerato anche l'uso limitato che ne farebbe;

ACCERTATA pertanto l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale dipendente o comandato a questo Ente per la redazione degli attestati di prestazione energetica;

EVIDENZIATO che per la specificità, complessità ed urgenza delle prestazioni richieste, ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto ad un professionista esterno, in possesso dei requisiti per assumere e svolgere tale servizio;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. b), del D. LGS N. 50 del 18.04.2016, nonché l'art. 69, comma 5, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTE le Linee Guida di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativa alle *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre

di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

VERIFICATO, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da Intercent ER, per i servizi in oggetto;
- i servizi di cui in oggetto non sono presenti nella vetrina del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA);

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione del servizio mediante ricorso al libero mercato;

DATO ATTO che per l'espletamento del servizio in narrativa è stato interpellato lo Studio Tecnico Lambertini, con sede a Sorbolo Mezzani, loc. Mezzano Inferiore, Via Chico Mendes, 2 – Partita IVA 02623910342;

VISTA la disponibilità dello Studio Tecnico Lambertini ad eseguire il servizio di redazione di attestato di prestazione energetica A.P.E. dell'immobile di proprietà del Comune di Sorbolo Mezzani sito in Sorbolo Mezzani, loc. Bogolese, Via Caduti del Lavoro, 1, destinato a mensa interaziendale, di mq. 1.150 circa di superficie coperta, censito al catasto fabbricati del Comune di Sorbolo al Fg. 37, mapp. 172, sub 1, categoria D/8, unitamente ad area di pertinenza di mq. 7080 e la relativa offerta economica agli atti in data 10/01/2019 al n° 354 di protocollo, che prevede per la prestazione professionale richiesta un corrispettivo di € 1.280,00, oltre contributo previdenziale 4% (€ 51,20) per una spesa complessiva di € **1.624,06**;

VALUTATA la congruità del preventivo di parcella sopra-citato, considerando inoltre che, la suddetta spesa, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, D. Lgs. 267/2000 in quanto improrogabili e obbligatoria anche in ragione della sua stessa finalità;

RITENUTO, pertanto, di affidare l'incarico di cui trattasi allo Studio Tecnico Lambertini, con sede in Sorbolo Mezzani, loc. Mezzano Inferiore, Via Chico Mendes, 2 – Partita IVA 02623910342, in quanto:

- lo Studio possiede adeguata attrezzatura tecnica, strumentale ed informatica e possiede le necessarie esperienze e capacità professionali per assumere tale incarico, come risulta dal curriculum professionale agli atti;

VISTO lo schema di convenzione professionale da stipulare con il soggetto affidatario del servizio tecnico in oggetto, predisposto dal Servizio scrivente, contenente le norme contrattuali vevoli tra

questa stazione appaltante e il professionista, il quale viene allegato alla presente determinazione sotto la lettera "A" per la sua approvazione;

VISTO l'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone la trasmissione alla competente sezione di controllo della Corte dei conti gli incarichi di studio e di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione e gli atti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di importo superiore a 5.000 €;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie - del 17 febbraio 2006 n. 4/AUT/2006, secondo cui la menzionata disciplina, recata dalla legge finanziaria 2006, ha abrogato per evidenti motivi di incompatibilità, l'art. 1, commi 11 e 42 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

DATO ATTO che l'incarico è riconducibile alla figura contrattuale tipica del contratto d'opera professionale, soggetto al contributo previdenziale ed assistenziale, concernendo professione intellettuale per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in apposito albo ed all'i.v.a. (22%);

VISTO l'art. 3, commi 54 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo - 15 febbraio 2005, n. 6, recante "linee di indirizzo e criteri interpretativi in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza", costituente tuttora idonea ricognizione delle fattispecie rientranti nelle categorie degli incarichi anzidetti, che vi esclude la prestazione di cui trattasi, in quanto prestazione di servizi, non comportante, inoltre, l'instaurazione di rapporto di collaborazione;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il D.Lgs. n° 78/2010, convertito dalla Legge n° 122/2010, ed in particolare l'art. 6, comma 7, inerente i limiti di spesa per gli incarichi di studi e consulenza, non applicantesi nella fattispecie;

VISTO, in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a), del sopra-citato D.Lgs. n. 50/2016, che stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'affidamento dell'incarico professionale in questione, necessario ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 136/2010 e s.m.i., è il seguente: **Z2626B871A**;

VISTE le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 102 del 3 agosto 2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art. 26, comma 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che, tra l'altro, dispone: "I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4";

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATA la Legge 06/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

DATO ATTO che per l'adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 e 14 del DPR 16/04/2013, n. 62;

VISTO il D.Lgs. 9/12/2012, n. 192 recante Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m., recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, comma 3, 183 e 191;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) dell'unità immobiliare composto da edificio ad uso mensa interaziendale con annesso centro di produzione pasti da asporto, di mq. **1.150** circa di superficie coperta, individuato al **Catasto Fabbricati** di Sorbolo con il mapp. **172** sub. **1** del Fg. **37**, compresa area di pertinenza per un totale di mq **7.080**, siti nel Comune di Sorbolo Mezzani (PR), loc. Bogolese, Via Caduti del Lavoro n. 1, al fine della sua alienazione;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'affidamento delle prestazioni in premessa elencate allo Studio tecnico Lambertini, con sede in Sorbolo Mezzani, loc. Mezzano Inferiore, Via Chico Mendes, 2 – Partita IVA 02623910342, per l'importo di 1.280,00, oltre contributo previdenziale 4% (€ 51,20) ed IVA al 22% (€ 292,86) per un totale di € 1.624,06, secondo le clausole e le condizioni stabilite nel disciplinare di incarico che si allega al presente provvedimento sotto la lettera “A”, del quale forma parte integrante;
3. di imputare, la spesa di € 1.624,06 all'intervento 41500 capitolo 4 “spese e rimborsi per conto terzi” del bilancio di previsione 2019-2021 e del documento unico di programmazione 2019-2021;
4. di dare atto che la suddetta spesa sarà fatta oggetto di richiesta di integrale rimborso all'Operatore Economico CAMST Soc. Coop. a r.l acquirente dell'immobile;
5. di dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, D. Lgs. 267/2000, in quanto è improrogabile e obbligatoria;
6. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è **Z2626B871A**;
7. di accertare, conseguentemente, l'entrata di €. 1.624,06 da parte dell'operatore economico CAMST Soc. Coop. a r.l., all'intervento 23211 - capitolo 0 “introiti e rimborsi da terzi” del bilancio di previsione 2019-2021 e del documento unico di programmazione 2019-2021;
8. di far constare che l'incarico conferito con la presente determinazione esula dal campo d'applicazione dell'art. 3, commi 54 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.;

9. di dare atto, inoltre, che l'incarico non soggiace, per materia e per valore, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
10. di stabilire a carico del Professionista incaricato tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
11. di dare atto che, trattandosi di prestazione di servizi, l'incarico non soggiace al limite di cui all'art. 3, c. 56 della Legge 27/12/2007, n. 244 e s.m.;
12. di stipulare il disciplinare mediante scrittura privata, ai sensi degli artt. 107, comma 3 e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Valter Bertozzi

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.

Li, 14-01-2019

acc 83 imp 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE